



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "G. Falcone"

Licei

Scientifico - Scienze Applicate - Scienze Umane/Economico Sociale
Istituti Tecnici

Amministrazione, Finanza e Marketing

Relazioni Internazionali per il Marketing - Sistemi Informativi Aziendali
Turismo



ASOLA (MN)

Via S. Pignole n°3

Tel. 0376.710423-270

Fax 0376.710425

E-Mail mnis00800p@istruzione.it

E-Mail pec mnis00800p@pec.istruzione.it

Sito web: www.iisgiovannifalcone.gov.it

C.F.:81003730207

CUU: UF9RB1

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

INDICE

PREMESSA

Capitolo 1 - Comportamento nell'Istituto

- Art. 1 - Principio generale
- Art. 2 - Norme di comportamento
- Art. 3 - Divieto di fumo
- Art. 4 - Comportamento durante l'intervallo
- Art. 5 - Divieto di uso del telefono cellulare
- Art. 6 - Rispetto del patrimonio comune
- Art. 7 - Ammanchi o danneggiamenti
- Art. 8 - Disposizione dei banchi in aula
- Art. 9 - Beni personali incustoditi
- Art. 10 - Mancata partecipazione all'assemblea d'istituto
- Art. 11 - Servizio bar
- Art. 12 - Abbigliamento

Capitolo 2 - Voto di comportamento

- Art. 13 - Voto di comportamento

Capitolo 3 - Frequenza

- Art. 14 - Obbligo di frequenza
- Art. 15 - Presenza in aula
- Art. 16 - Uscita temporanea dall'aula
- Art. 17 - Compiti di sorveglianza del personale ATA
- Art. 18 - Assenze e obbligo di giustificazione
- Art. 19 - Mancata giustificazione
- Art. 20 - Rilevanza disciplinare
- Art. 21 - Assenze numerose o prolungate
- Art. 22 - Sciopero o assemblea sindacale
- Art. 23 - Esonero dalle esercitazioni pratiche di scienze motorie
- Art. 24 - Richieste di esonero

Capitolo 4 - Utilizzo di LIM, videoproiettore, computer, stampante sala docenti, stampante 3D, ecc.

- Art. 25 - Cura del buon funzionamento
- Art. 26 - Segnalazione all'ufficio tecnico

Capitolo 5 - Gestione del servizio fotocopie

- Art. 27 - Gestione del servizio fotocopie

Capitolo 6 - Vigilanza sugli alunni

- Art. 28 - Responsabilità degli insegnanti: vigilanza sugli alunni
- Art. 29 - Accompagnamento degli alunni in palestra

ALLEGATI

1. Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 249/1998).
2. Regolamento biblioteca.
3. Regolamento laboratori di informatica.
4. Regolamento laboratori di fisica e di chimica.
5. Regolamento per le assemblee di classe e di istituto.
6. Regolamento su viaggi d'istruzione e visite guidate.
7. Regolamento su esperienze di studio all'estero.
8. Regolamento di disciplina. Tabella delle sanzioni.
9. Tabella per la determinazione del voto di comportamento.

PREMESSA

“La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nelle diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno ed il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione Internazionale sui diritti all’infanzia di New York 20/11/1989 e con i principi generali dell’ordinamento italiano.

La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l’educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all’evoluzione delle conoscenze e all’inserimento nella vita attiva.

*La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale” (art.1 dello Statuto delle studentesse e degli studenti – **allegato 1**).*

Ritengo che sia dovere primario di un capo di istituto esplicitare senza equivoci ad alunni, docenti, personale non docente e genitori le ragioni che impongono l’adozione di uno strumento che regoli la civile convivenza in una struttura così complessa come è un istituto scolastico.

A tal fine è da sottolineare innanzitutto che un regolamento non vuole essere uno strumento “repressivo”, bensì educativo, al fine di assicurare a tutti gli utenti la massima fruizione possibile di un servizio che è tanto più produttivo quanto più è programmato e ordinato.

Ognuno comprende, a titolo di esempio, come sia nocivo e lesivo del diritto di ogni alunno all’apprendimento, il fatto di non poter utilizzare una cuffia del laboratorio di lingue o un microscopio del laboratorio di scienze, un computer o un libro della biblioteca scolastica soltanto perché qualcuno, prima di lui, non ha utilizzato lo strumento con la cura e con il rispetto dovuto alle cose che appartengono a tutti e non ha capito che non si può calpestare tutto con egoistico disprezzo di ciò che sembra non appartenerci come proprietà individuale.

Così pure ognuno comprende che comportamenti non disciplinati, non rispettosi della tranquillità che deve regnare all’interno dell’edificio priva altri di un diritto fondamentale che, oltretutto, costa molto sulla collettività e, quindi, su tutti noi.

Si sarà notato che, nell’istituto, vi sono alcuni cartelli che, nel rispetto della legge, ho dovuto esporre per ricordare divieti o proibizioni, anche se sono convinto che il rispetto della vita dell’istituto sia tanto maggiore quanto più sia generato dalla convinzione spontanea e consapevole della bellezza del rispetto della propria e dell’altrui dignità.

D’altra parte, se così non fossimo tutti convinti, mostreremmo di non aver compreso il vero significato del nostro vivere insieme nella comunità scolastica che rimane, in fondo, una primaria ed insostituibile comunità educante in cui i giovani trascorrono cinque anni della loro vita per allenarsi a divenire donne e uomini, cittadine e cittadini attivi e consapevoli.

Il Dirigente Scolastico

Capitolo 1 - Comportamento nell'Istituto

Art. 1 - Principio generale

La disciplina all'interno ed all'esterno dell'Istituto è affidata, in primo luogo, all'autocontrollo degli studenti, dei docenti, del personale non docente, del Dirigente scolastico, attraverso una responsabile azione di vigilanza.

Art. 2 - Norme di comportamento

Il rispetto della persona è la prima regola di una convivenza civile. Ognuno ha il dovere di usare un linguaggio rispettoso e di tenere un comportamento corretto e diligente.

In caso di trasgressione verranno applicate le sanzioni conformemente allo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 249/98), che forma parte integrante del presente regolamento (allegato n. 1).

Art. 3 - Divieto di fumo

A norma delle vigenti disposizioni di legge, è vietato fumare nei locali dell'Istituto e negli spazi di pertinenza quali, ad esempio, cortile, parcheggio interno, palestra.

Il divieto include l'uso di sigarette elettroniche.

Allo stesso modo, è vietato abbandonare mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi.

Il dirigente scolastico adotta, in materia di fumo, un sistema sanzionatorio basato sul principio di gradualità, nell'ottica di salvaguardia del fine educativo dell'istituzione scolastica.

Alla prima segnalazione da parte del personale docente o A.T.A., la dirigenza provvederà con un richiamo verbale.

Alla seconda segnalazione si procederà con l'annotazione di una sanzione disciplinare sul registro elettronico e convocazione della famiglia.

Alla terza segnalazione si procederà con la sanzione amministrativa come previsto dalla normativa vigente.

Art. 4 - Comportamento durante l'intervallo

Durante l'intervallo gli alunni devono consentire il ricambio dell'aria nell'aula; i docenti esercitano il servizio di vigilanza secondo turni appositamente prestabiliti ai sensi dell'art. 29 del presente regolamento.

A nessuno studente, ancorché maggiorenne, è consentito allontanarsi dagli spazi di pertinenza dell'Istituto e sostare nel parcheggio.

Art. 5 - Divieto di uso del telefono cellulare

L'uso della linea telefonica fissa dell'Istituto è consentito gratuitamente agli alunni per i casi di necessità.

Ai sensi del D.P.R. n.249/1998 (allegato 1 - Statuto degli studenti e delle studentesse) e della Direttiva ministeriale n. 30 del 15/3/2007, è assolutamente vietato l'uso di telefoni cellulari e/o di altri dispositivi elettronici, salvo che per scopi didattici e previa autorizzazione del docente.

Per ovvie ragioni, il divieto di utilizzare il telefono cellulare vale anche per il personale docente e A.T.A., come già previsto da specifiche disposizioni ministeriali (C.M. n. 362 del 25 agosto 1998).

Va precisato, inoltre, che l'uso improprio del telefono cellulare e/o similari, ad esempio per riprese o foto non autorizzate dai diretti interessati, e la loro eventuale pubblicazione in rete (ad esempio: Facebook, blog, Youtube e altro) può costituire illecito per violazione della privacy (Codice della Privacy, D.Lgs. 196/2003 e art.10 del Codice Civile) ed essere soggetto a possibili denunce presso l'autorità giudiziaria da parte dell'interessato, oltre che sanzionato ai sensi del presente regolamento.

Al riguardo il Ministro della Pubblica Istruzione, con la Direttiva n° 104 del 30 novembre 2007, ha chiarito che chiunque diffonda immagini con dati personali altrui non autorizzate - tramite internet o

mms - rischia, anche a scuola, multe dai 3 mila ai 18 mila euro o dai 5 mila ai 30 mila euro nei casi più gravi (che possono essere irrogate dall'Autorità garante della privacy), oltre a sanzioni disciplinari che spettano invece alla scuola.

In ogni caso, qualora i genitori ritengano indispensabile dotare il proprio figliolo di un cellulare per mantenersi in contatto con lui al di fuori dell'orario delle lezioni, il telefono cellulare medesimo nell'ambiente scolastico deve essere tenuto assolutamente spento e riposto nello zaino e/o cartella.

Ogni docente, durante la propria lezione, può esigere che i telefoni cellulari degli alunni siano riposti in un apposito contenitore per tutta la durata della lezione medesima.

Gli alunni che verranno sorpresi ad utilizzare il telefono cellulare nell'ambiente scolastico dovranno consegnarlo al docente, il quale provvederà ad inserire una nota disciplinare visibile alla famiglia sul registro elettronico. Il genitore dovrà poi recarsi in Istituto a ritirare il telefono, anche in caso di studenti maggiorenni.

Art. 6 - Rispetto del patrimonio comune

È inderogabile dovere civico rispettare il patrimonio comune che, come tale, è proprietà di tutti, e non "proprietà di nessuno". Gli ambienti, gli arredi e il materiale didattico, scientifico e bibliografico sono beni della comunità.

Non è consentito consumare alimenti o bibite nelle aule (durante le ore di lezione), nei laboratori, in biblioteca e in palestra.

Art. 7 - Ammanchi o danneggiamenti

Ammanchi o danneggiamenti saranno risarciti da coloro che li hanno provocati, salvo maggiori sanzioni sia disciplinari, sia penali.

In caso di confessione del responsabile, l'infrazione disciplinare potrà essere sanzionata con minore rigore.

L'alunno che riscontra anomalie o guasti ha il dovere di segnalarli al docente.

Art. 8 - Disposizione dei banchi in aula

All'inizio dell'anno scolastico deve essere stabilita una pianta della classe per ogni aula (normale o speciale), con i nomi degli alunni.

Eventuali modifiche su richiesta motivata di alunni o di docenti saranno concordate fra tutti i docenti della classe.

Diverse disposizioni dei banchi, col parere favorevole di tutti i docenti della classe, dovranno essere stabilmente concordate onde evitare inutili e fastidiose perdite di tempo nel passaggio da un'ora all'altra.

Art. 9 - Beni personali incustoditi

L'Istituto non risponde di beni, preziosi o oggetti personali lasciati incustoditi.

Sarà cura di ognuno cercare di evitare, per quanto possibile, il verificarsi di fatti incresciosi anche mediante la vigilanza di tutti (docenti, non docenti, alunni).

Art. 10 - Mancata partecipazione all'assemblea d'istituto

Gli studenti che non intendono partecipare all'assemblea studentesca d'istituto non possono allontanarsi dalla scuola, ma devono rimanere nella propria aula.

Se il loro numero è inferiore a sei, potranno essere aggregati ad altre classi.

Gli alunni aggregati, fino ad un massimo di ventinove, saranno affidati al docente col maggior numero di allievi.

Gli alunni che partecipano all'assemblea devono rimanervi fino alla fine dello svolgimento della stessa.

Art. 11 - Servizio bar

La possibilità di fruizione del servizio bar, da parte degli alunni, è consentita durante i soli intervalli.

Negli altri momenti, sarà discrezione dell'insegnante autorizzare l'uscita dall'aula per la fruizione del servizio bar, valutate le circostanze.

Art.12 - Abbigliamento

L'abbigliamento dovrà essere adeguato alle esigenze dell'ambiente scolastico.

Sono da ritenere non consoni allo stile della scuola abbigliamenti quali, ad esempio, top e magliette scollate, pantaloni a vita bassa e shorts, abbigliamento da spiaggia in genere e qualsiasi abito che riveli biancheria intima.

Sono vietati indumenti con scritte potenzialmente offensive e/o con lacerazioni o strappi eccessivi.

Reiterate violazioni saranno segnalate alle famiglie.

Capitolo 2 - Voto di comportamento

Art. 13 - Voto di comportamento

Come previsto dal Decreto Legge 137/2008, convertito con modificazioni in Legge 169/2008, nonché dal Decreto Ministeriale n.5 del 16.01.2009, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente con riferimento sia al periodo di permanenza nella sede scolastica, che in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dall'Istituto fuori della propria sede.

Il voto sul comportamento, espresso in decimi dal consiglio di classe a maggioranza, concorre alla valutazione complessiva dello studente e, se inferiore a sei decimi in sede di scrutinio finale, determina la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo di studi.

Conformemente al sopra richiamato D.M. n.5/2009, la valutazione della condotta non può riferirsi unicamente ad un singolo episodio, ma deve riguardare l'insieme dei comportamenti dello studente durante il corso dell'anno.

La definizione del voto di condotta avviene seguendo le indicazioni e i criteri previsti dalla tabella allegata al presente regolamento (allegato n.9).

L'attribuzione del voto di 10 in condotta viene decisa all'unanimità dal consiglio di classe.

L'attribuzione di una votazione insufficiente presuppone che lo studente:

- 1) nel corso dell'anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari che comportino l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni;
- 2) successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare di cui al punto precedente, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento.

Capitolo 3 - Frequenza

Art. 14 - Obbligo di frequenza

La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni è obbligatoria.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122, art. 14, comma 7, ai fini della validità degli anni scolastici - compreso l'ultimo anno di corso - per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. L'Istituto può stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di

procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo di studi.

Il limite minimo della frequenza dei tre quarti dell'orario annuale ricade sulle singole discipline.

Art. 15 - Presenza in aula

Ogni studente deve trovarsi in aula, al proprio posto, all'ora di inizio delle lezioni.

Solo per gravi ed eccezionali motivi potrà accedervi entro il termine massimo di dieci minuti dopo il suono della campanella che segnala l'inizio della lezione (in tal caso l'alunno entrerà in classe arrecando il minor disturbo possibile allo svolgimento della lezione).

Superato il termine di dieci minuti l'alunno, previa giustificazione, potrà accedervi solo all'inizio dell'ora successiva, salvo cause di forza maggiore.

In ogni caso, non è consentita l'entrata oltre l'inizio della terza ora di lezione, salvo documentate cause di forza maggiore.

L'uscita anticipata dovrà essere comunicata entro e non oltre le ore 08:30 della mattina stessa al personale della reception. Se l'alunno è minorenne potrà uscire solo se presente un genitore o suo delegato. Fanno eccezione casi di forza maggiore (ad esempio: problemi di salute)

Nel caso di alunno maggiorenne la scuola informa la famiglia della richiesta del figlio.

In ogni caso lo studente potrà entrare in classe o uscire dall'Istituto soltanto nei cambi dell'ora di lezione, tranne nei casi di comprovata necessità.

Gli studenti pendolari, in considerazione di particolari orari dei mezzi di trasporto e su richiesta scritta della famiglia, possono ottenere dal dirigente scolastico, all'inizio di ogni a.s., il permesso permanente di entrare in classe pochi minuti dopo l'inizio delle lezioni o di uscire poco prima del loro termine (non più di 5'-10'): tale permesso viene scritto nell'agenda del registro elettronico.

Art. 16 - Uscita temporanea dall'aula

Durante la lezione lo studente non può lasciare l'aula senza il permesso dell'insegnante, che potrà autorizzare l'uscita temporanea valutate le circostanze.

Art. 17 - Compiti di sorveglianza del personale ATA

Anche sul personale ATA ricadono compiti di sorveglianza rispetto agli alunni:

- compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione;
- compiti di vigilanza sugli alunni, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici;
- obblighi di sorveglianza degli alunni in classe su richiesta del docente, nel caso quest'ultimo si debba assentare.
- compiti di sorveglianza sugli alunni in caso di entrata posticipata o uscita anticipata.

Art. 18 - Assenze e obbligo di giustificazione

Chi è stato assente ha l'obbligo, per legge, di giustificare entro il 2° giorno dal rientro alla lezioni.

Le giustificazioni devono essere effettuate unicamente tramite il registro elettronico.

Art. 19 - Mancata giustificazione

La segreteria didattica verificherà periodicamente se le assenze sono state giustificate e solleciterà le famiglie.

Art. 20 - Rilevanza disciplinare

Assenze ingiustificate, assenze numerose, ritardi frequenti o metodici costituiscono mancanza disciplinare; il consiglio di classe ne tiene conto nella assegnazione del voto di comportamento.

Art. 21 - Assenze numerose o prolungate

In caso di numerose o prolungate assenze, sarà cura dell'Istituto informare la famiglia e chiedere opportuni chiarimenti.

Art. 22 - Sciopero o assemblea sindacale

In caso di sciopero o di assemblea sindacale gli alunni potranno, previa informazione alle famiglie, essere autorizzati ad uscire prima del termine consueto delle lezioni. In tal caso la scuola declina ogni responsabilità civile e penale.

Art. 23 - Esonero dalle esercitazioni pratiche di scienze motorie

Gli esoneri dalle esercitazioni pratiche di scienze motorie sono concessi dal dirigente scolastico, previa domanda a cui dovrà essere allegata idonea documentazione medica.

Gli studenti esonerati dalle esercitazioni pratiche sono comunque tenuti a frequentare le lezioni.

Qualora la richiesta venga accolta, l'alunno dovrà comunque partecipare alle lezioni di scienze motorie svolgendo particolari compiti di giuria, di arbitraggio, di organizzazione o descrizione per iscritto delle attività svolte, o lezioni di teoria, compatibili col suo stato di salute.

Art. 24 - Richieste di esonero

Le richieste di esonero devono essere presentate all'inizio dell'anno scolastico e comunque non oltre il 15 ottobre, fatti salvi ovviamente i casi in cui la necessità di richiedere l'esonero si sia manifestata in tempi successivi.

Capitolo 4 - Utilizzo di LIM, videoproiettore, computer, stampante sala docenti, stampante 3D, ecc.

Art. 25 - Cura del buon funzionamento

La cura del buon funzionamento degli apparecchi è affidata al personale tecnico.

Art. 26 - Segnalazione all'ufficio tecnico

Gli utenti di tali apparecchi provvederanno a segnalare all'ufficio tecnico, con la massima tempestività, eventuali problemi di funzionamento che si dovessero manifestare.

Capitolo 5 - Gestione del servizio fotocopie

Art. 27 - Gestione del servizio fotocopie

Per le verifiche programmate, i docenti possono usufruire esclusivamente del fotocopiatore sito nell'ala nuova.

Per evitare lo spreco di carta e abbattere il relativo costo, si invitano i docenti a preferire l'uso delle apparecchiature multimediali presenti in tutte le aule e del registro elettronico.

Nell'orario delle lezioni mattutine, l'utilizzo del fotocopiatore sito di fronte all'aula video è consentito solo al personale degli uffici.

Capitolo 6 - Vigilanza sugli alunni

Art. 28 - Responsabilità degli insegnanti: vigilanza sugli alunni

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. L'intensificazione della vigilanza va esercitata in quelle circostanze della vita scolastica in cui gli alunni sono "in movimento" (intervalli, cambio d'ora, uscite e visite didattiche, attività ricreative, ecc.).

Il docente ha il compito di vigilanza sugli alunni senza soluzione di continuità. A tal proposito, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

I docenti sono tenuti a prestare azione di vigilanza durante l'intervallo secondo i turni che vengono fissati dal Dirigente Scolastico sulla base di criteri dettati dal Collegio dei Docenti.

La responsabilità per l'inosservanza dei predetti obblighi è disciplinata dall'art. 2048 Codice Civile. L'art.2048, commi 2 e 3 c.c., dispone:

"I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica, debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

Il collaboratore scolastico non può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale. Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

Il docente è considerato responsabile civilmente e penalmente in caso d'incidente agli studenti durante l'orario delle lezioni se:

- non si trova in aula al momento dell'ingresso degli alunni (5 minuti prima dell'inizio delle lezioni);
- abbandona l'aula momentaneamente (può farlo solo per inderogabile necessità) senza aver provveduto a garantire la vigilanza chiedendo l'ausilio di un collaboratore scolastico;
- non sorveglia gli alunni durante gli intervalli (in classe, in corridoio, in cortile...);
- non comunica al Dirigente scolastico, per iscritto, ricevendone autorizzazione, eventuale cambio di turno, di orario o di giorno libero.

Art. 29 - Accompagnamento degli alunni in palestra

L'accompagnamento degli alunni dall'edificio scolastico alla palestra, e viceversa, deve essere svolto:

- dagli insegnanti di Scienze Motorie;
- oppure dai docenti di altre discipline che siano a disposizione della scuola per completamento dell'orario di cattedra o per l'espletamento delle ore per le attività non di insegnamento connesse con il funzionamento della scuola;
- oppure dal personale ausiliario, in caso di particolari necessità.